

Codice A1419A

D.D. 2 febbraio 2022, n. 143

"FONDAZIONE FARAGGIANA" con sede in Novara. Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 143/A1419A/2022

DEL 02/02/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: "FONDAZIONE FARAGGIANA" con sede in Novara. Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

con nota del 11/11/2021 acquisita al prot. n. 40014 del 11/11/2021 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della "FONDAZIONE FARAGGIANA", C.F. 00437200033, con sede in Novara, Via Gaudenzio Ferrari, 13;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 04/02/2021 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1488;

la "FONDAZIONE FARAGGIANA" ha deliberato di approvare un nuovo Statuto come da atto rep. n. 60689 del 25/10/2021, registrato in data 27/10/2021 a Vercelli, al n. 6043 Serie 1T, a rogito del dott. Gian Vittorio Cafagno, notaio in Vercelli, al fine di modificare alcuni articoli dello statuto nello specifico l'art. 21 e 22;

vista la nota prot. n. 42715 del 01/12/2021 con la quale sono state chieste alcune integrazioni disponendo la sospensione del procedimento di cui trattasi;

visto il riscontro acquisito al prot. n. 2685 del 25/01/2021;

preso atto che, allorché avverrà l'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico del Terzo Settore, la sua denominazione sarà integrata dall'acronimo "ETS";

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di autorizzare l'iscrizione al numero 1488 del Registro Regionale delle persone giuridiche del nuovo Statuto della "FONDAZIONE FARAGGIANA", con sede in Novara, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico del Terzo Settore, la sua denominazione sarà integrata dall'acronimo "ETS". Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO DELLA FONDAZIONE FARAGGIANA DI NOVARA

Art. 1) Denominazione

E' costituita, in forza di testamento olografo del N.H. Alessandro Faraggiana pubblicato con atto a rogito notaio Mario Zanobini di Savona in data 11 dicembre 1961 Rep. n. 23461, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, Fondazione "Faraggiana" siglabile "**FONDAZIONE FARAGGIANA**" con sede legale nel Comune di NOVARA Via Gaudenzio Ferrari n.13. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La Fondazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Art. 2) Scopi e Finalità

La Fondazione Faraggiana, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di attività sociale secondo la volontà testamentaria di Alessandro Faraggiana.

L'attività che la Fondazione Faraggiana si propone di svolgere è l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, individuate alla lettera i) dell'art 5 D. Lgs. 117/2017 e attività di beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma della lettera u) dell'art 5 D. Lgs. 117/2017 ed eventuali modifiche mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- manutenzione ed ampliamento del Museo di Storia Naturale, donato al Comune di Novara da Donna Caterina Ferrandi in Faraggiana e situato nel Palazzo Faraggiana;
- sviluppo e diffusione del sapere e della conoscenza nel campo della Storia Naturale attraverso iniziative che siano ritenute opportune per dare incremento alla Scienza nel campo predetto;
- divulgazione della cultura tramite la realizzazione di eventi, conferenze, congressi;
- realizzazione di finalità benefiche e culturali;
- buona manutenzione delle Tombe Faraggiana e Ferrandi nel cimitero di Novara con il concorso del Comune di Novara.

Art. 3) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da immobili e ti-

Registrato
a Vercelli
il 27 ottobre 2021
al n. 6043 Serie: 1T
con Euro 200,00

toli originariamente provenienti dal lascito del N.H. Alessandro Faraggiana e ad oggi in particolare:

- dalle elargizioni destinate ad incrementare il patrimonio della Fondazione, donazioni o lasciti;
- dai beni immobili o mobili già di proprietà o che pervenissero alla Fondazione per qualsiasi titolo con destinazione al patrimonio;
- dalle somme che il Consiglio d'Amministrazione, con proprie deliberazioni, disporrà di destinare sulle disponibilità del bilancio, ad incremento del patrimonio;
- qualsiasi tipo di contributo ed altra elargizione da soggetti privati o pubblici sia per eventi specifici che per il normale funzionamento della Fondazione.

Art. 4) Adempimento delle finalità

Per l'adempimento dei compiti previsti all'art. 2 la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui all'art. 3;
- dei contributi di enti o di privati, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art. 5) Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata dal Consiglio d'Amministrazione, costituito da cinque membri, designati dal Comitato di Nomina.

Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il Prefetto di Novara convoca il Comitato di Nomina su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente. Il Comitato di Nomina è composto dalle seguenti autorità territoriali di Novara ovvero da soggetti da essi designati:

- il Prefetto di Novara,
- il Sindaco di Novara;
- il Rettore della Università degli Studi del Piemonte Orientale
- il Responsabile dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale di Novara
- il Presidente del Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato.

Le Autorità di cui sopra nomineranno i Consiglieri in base a specifiche competenze. Due dei membri del Consiglio d'Amministrazione saranno designati fra quelli indicati dal Sindaco di Novara.

Ove per qualsiasi causa venga meno ogni possibilità di formare una maggioranza decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Ogni consigliere decade dalla propria carica se non presenzia senza giustificato motivo a più di due riunioni consecutive.

Art. 6) Il Presidente

Il Presidente viene eletto a maggioranza dai membri del Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio stesso ed ha la rappresentanza della Fondazione anche in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e adotta in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente esso verrà sostituito dal Vice Presidente e, in caso di mancanza, dal Consigliere di Amministrazione più anziano d'età.

Art. 7) Il Vice Presidente

Il Vice Presidente viene nominato con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8) Durata dell'organo

Il Consiglio di Amministrazione, come il Presidente, dura in carica cinque esercizi annuali fino all'approvazione del bilancio d'esercizio.

Ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione potrà rimanere in carica per la durata massima di due mandati consecutivi, ovvero 10 anni.

Art. 9) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

La convocazione in seduta ordinaria deve, di regola, essere fatta una volta ogni trimestre.

La convocazione in seduta straordinaria è fatta in tutti i casi di urgente necessità su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio.

Le convocazioni sono fatte a mezzo di lettera/mail del Presidente o da chi lo sostituisce con posta certificata PEC.

Art. 10) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione provvede a tutti gli atti necessari ed utili alla efficienza della Fondazione, allo sviluppo della stessa ed al raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto, predispone i bilanci, delibera, se necessari, i regolamenti interni, delibera in genere su tutti gli affari anche di amministrazione straordinaria che interessano la Fondazione, delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti.

Art. 11) Quorum costitutivi e deliberativi

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno valide con la presenza di almeno tre membri e verranno assunte a maggioranza assoluta.

In caso di parità di voti, quello del Presidente sarà prevalente.

Le votazioni hanno sempre luogo a voto segreto quando si

tratta di questioni concernenti persone.

Il verbale della riunione sarà firmato dal Presidente e dal Segretario ed inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro verbali.

Art. 12) Esercizio Finanziario (Bilancio e Bilancio Sociale)

I documenti di bilancio della Fondazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13) Il Revisore Unico (art 30 e 31 D. Lgs. 117/2017)

La vigilanza contabile sull'amministrazione della Fondazione è esercitata dal Revisore dei conti.

Il Revisore dei conti viene nominato dal Sindaco di Novara e deve essere scelto tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti Revisori Legali dei Conti della provincia di Novara.

Al Revisore spetta il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione e la quantificazione degli adempimenti fiscali, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti per le persone giuridiche di diritto privato previsti dalle normative vigenti.

Al Revisore Unico spetta un compenso stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 14) Il Segretario

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga, nomina un Segretario.

Il Segretario collabora con il Presidente alla predisposizione dell'attività della Fondazione ed in particolare provvede alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione, alla conservazione dell'archivio della Fondazione, coadiuva nell'organizzazione e gestione dell'attività culturale.

Art. 15) Compensi e Rimborsi Spesa

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni in caso di viaggi o altri speciali incarichi.

Art. 16) Figure Gestionali

La Fondazione sarà coadiuvata da una segreteria tecnico amministrativa deputata allo svolgimento degli adempimenti relativi all'attività ed al patrimonio. I componenti della segreteria saranno individuati ed incaricati dal Consiglio d'Amministrazione a seguito di delibera. Si potrà inoltre prevedere la figura di un Direttore.

Art. 17) Modifiche Statuto

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con deli-

bera assunta con il voto favorevole di quattro quinti dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18) Regolamento interno

Le norme di esecuzione del presente Statuto, se necessario, potranno essere istituite con Regolamento interno approvato dal Consiglio d'Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

Art. 19) Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 20) Norme Applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 21) Scioglimento

1) In caso di conclamata impossibilità di perseguire le finalità della Fondazione il Consiglio d'Amministrazione, con delibera motivata e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri, può decidere lo scioglimento della Fondazione. In caso di scioglimento la procedura di liquidazione si svolge sotto il controllo del Tribunale territorialmente competente.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

All'originale firmato:

Eugenio Alessandro Bonzanini

dr. GIAN VITTORIO CAFAGNO NOTAIO

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia conforme all'originale costituita da n° fogli
che si rilascia per gli usi di Legge.

Vercelli, Viale Garibaldi n. 53, lì